

**Circ. serie gen.n.9 del 26/01/00 del Comando Generale delle  
Capitanerie di porto, trasmessa a tutte le Rappresentanze  
Diplomatiche e Consolari con telexpresso n.303/11370 del 12/05/00**

TELESPRESSO indirizzato a:

A tutte le Rappresentanze

Diplomatiche e Consolari

LORO SEDI

e,p. c. Ispettorato Generale

D.G.A.A.B.P.-Uff 11

Servizio del Contenzioso

Diplomatico

U.C.B.-SEDE

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette, in allegato, la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione/Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Rep.<sup>60</sup>-Uff.II- Sicurezza della Navigazione - Serie Generale n.9 del 26 gennaio 2000, pervenuta a questo Ufficio il 27 aprile 2000.

*Alleg*

**Genova**, 26 Gen. 2000

PDC:CF CASASSA - Tel.:+390102412445

e-mail:sicnavge@tin.it

***Ministero***

***dei Trasporti e della Navigazione AI VEDI ELENCO INDIRIZZI***

***Comando Generale***

***del Corpo delle Capitanerie di Porto***

***Reparto 6°***

***Sicurezza della Navigazione***

-

CIRCOLARE TITOLO:

## **SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE**

Serie Generale n. 9

OGGETTO: Protocollo 1988 alla Convenzione internazionale SOLAS 74, come modificata. Emendamenti ed aggiunte al Capitolo I della predetta convenzione.

Si rende noto che sono maturate le condizioni per l'entrata in vigore del Protocollo 1988 — a suo tempo pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 256 del 31.10.91 — con il quale sono stati apportati emendamenti ed aggiunte al Capitolo I della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Questo Comando Generale ha predisposto la traduzione (non ufficiale) che si allega alla presente circolare e ritiene, inoltre, di fornire i seguenti chiarimenti in merito ad alcuni degli emendamenti introdotti con il provvedimento in parola.

1. Il Protocollo di cui si tratta entrerà in vigore il **3 febbraio 2000.**

2. **Regola 2** - *Definizioni*

Viene introdotta la nuova definizione "*data anniversaria*" (anniversary date) da intendersi come la data di scadenza dei vari tipi di certificato dalla quale devono essere calcolati i periodi (tre mesi prima o dopo la data anniversaria) entro i quali devono essere effettuate le ispezioni periodiche/intermedie/annuali durante la vigenza dei certificati stessi (ad esempio, per un certificato avente validità quinquennale e scadenza il 5.2.2006, la seconda data anniversaria cade il 5.2.2003 e la visita intermedia o periodica o annuale deve essere effettuata nel periodo 6.11.2002/5.5.2003, mentre la terza data anniversaria cade il 5.2.2004).

### 3. **Regola 6** — *Ispezioni e visite*

- In relazione al paragrafo a) di detto articolo, per quanto concerne gli ispettori e gli organismi riconosciuti dall'amministrazione per l'effettuazione delle ispezioni a bordo di unità nazionali, si rimanda a quanto disposto dal decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
- Per quanto concerne il paragrafo c), si richiama l'attenzione, anche degli organismi riconosciuti ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sulla estrema importanza che vengano effettuate tutte le previste comunicazioni alle autorità competenti nelle ipotesi indicate nel paragrafo in questione.

### 4. **Regola 7** — *Visite delle navi da passeggeri:*

Le visite di rinnovo devono continuare ad essere effettuate con cadenza annuale, come attualmente previsto, tenuto debitamente conto di quanto previsto dalle regole 14b), 14e), 14f) e 14g),

### 5. **Regola 8** — *Visite dei mezzi di salvataggio ed altre dotazioni delle navi da carico:*

- Per le navi battenti bandiera italiana, le visite di rinnovo dei certificati di sicurezza dotazioni per nave da carico di cui al paragrafo a)ii), stante il disposto dell'articolo 6, comma 5, della legge 616/62, devono continuare ad essere effettuate ad intervalli di tempo non superiori a due anni, tenuto debitamente conto di quanto previsto dalle regole 14b), 14e), 14f) e 14g);
- Per le navi battenti bandiera italiana, il paragrafo a)iii) (visite periodiche), in relazione alla massima validità biennale del certificato sicurezza dotazioni per nave da carico, non è applicabile;
- Sulle navi italiane, le visite annuali di cui al paragrafo a)iv) dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 47 del D.P.R. 435/91, intendendosi per Ente Tecnico, in questo caso, gli organismi riconosciuti ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

### 6. **Regola 9** — *Visite degli impianti radioelettrici delle navi da carico:*

- Per le navi battenti bandiera italiana, le visite di rinnovo del certificato di sicurezza radioelettrica per nave da carico di cui al paragrafo a)ii), stante il disposto dell'articolo 6, comma 4, della legge 616/62, devono continuare ad essere effettuate ad intervalli di tempo non superiori ad un anno, tenuto debitamente conto di quanto previsto dalle regole 14b), 14e), 14f) e 14g);
- Per le navi battenti bandiera italiana, il paragrafo a)iii) (visite periodiche), in relazione alla massima validità annuale del certificato sicurezza radio per nave da carico, non è applicabile.

### 7. **Regola 10** — *Visite dello scafo, delle macchine e del materiale di armamento delle navi da carico:*

- Per le navi battenti bandiera italiana, tutte le visite previste dalla presente regola vengono effettuate dagli organismi riconosciuti ed autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 che provvedono anche al rilascio/rinnovo/vidimazione dei relativi certificati;
- Per le navi battenti bandiera italiana, le visite di rinnovo di cui al paragrafo a)ii), stante il disposto dell'articolo 47 del D.P.R. 435/91, devono essere eseguite ad intervalli non superiori a quattro anni.

8. **Regola 11** — *Mantenimento delle condizioni dopo la visita:*

Nessuna rilevante modificazione è stata apportata alla vigente regola. Si sottolinea che, al momento della consegna dei nuovi certificati, sarebbe opportuno richiamare l'attenzione dei comandi di bordo sugli obblighi ricadenti in capo agli stessi derivanti dalla presente regola e dall'analogo articolo 32 del D.P.R. 435/91.

9. **Regola 12** — *Rilascio dei certificati:*

- Alla luce della vigente attuale normativa nazionale (legge 616/62 e DPR 435/91) non si ritiene che il comma a)v) sia applicabile alle navi nazionali (certificato di sicurezza per nave da carico comprendente i tre certificati sicurezza dotazioni, sicurezza costruzione e sicurezza radio);
- In relazione al punto a)vii) (certificato di esenzione), si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4.5 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, il primo rilascio di tutti i certificati di esenzione, anche di quelli rientranti nelle competenze degli organismi autorizzati e riconosciuti, è soggetto alla preventiva approvazione di questo Comando Generale;
- A far data dal 3 febbraio 2000 potranno essere rilasciati esclusivamente i certificati conformi all'appendice al Protocollo 88, secondo i modelli predisposti da questo Comando Generale.

10. **Regola 13** — *Rilascio di un certificato da parte di un altro governo:*

Nessuna rilevante modifica è stata apportata al testo attualmente vigente.

il. **Regola 14** — *Validità dei certificati:*

- Punto a): determina la validità massima dei singoli certificati; per le navi italiane, si rimanda ai commenti riportati alle regole precedenti (regole 7, 8, 9

e 10) relativamente all'esecuzione delle visite di rinnovo, ed allo schema in allegato A).

- Punto b): specifica la data di scadenza che devono riportare i vari certificati emessi a seguito di visita di rinnovo nel caso che tali visite siano state completate più di tre mesi prima della data di scadenza, oppure nei tre mesi antecedenti la data di scadenza, oppure dopo la data di scadenza. Quando la regola si riferisce alle navi da carico ponendo un termine massimo di scadenza quinquennale, alla luce di quanto sopra esposto relativamente alla validità dei certificati per le navi italiane, si dovrà intendere, per le stesse, un termine annuale in relazione al certificato di sicurezza radio, un termine biennale per il certificato di sicurezza dotazioni ed un termine quadriennale per il certificato di sicurezza di costruzione (vedasi schema in allegato B).

- Punto c): si rimanda a quanto detto nell'ultimo capoverso del commento al punto b), precisando che tale paragrafo non è applicabile alle navi da passeggeri.
- Punto d): la proroga indicata nel presente paragrafo può essere apposta solo nel caso in cui non sia possibile rilasciare un nuovo certificato e, comunque, **solo dopo** che si sia completata la visita di rinnovo con esito soddisfacente.
- Punto e) si tratta della proroga di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 616/62, che non potrà più essere di cinque mesi ma di **soli tre mesi**.
- Punto f): si tratta della proroga di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 616/62, che è concedibile **esclusivamente** alle navi che effettuano brevi viaggi.
- Punto h): il presente paragrafo precisa le eventuali modifiche che possono derivare alla data anniversaria, alla data di successiva visita annuale e alla data di scadenza dei certificati nell'ipotesi in cui una visita annuale, intermedia o periodica vengano portate a termine entro un periodo inferiore a quello specificato nelle singole regole pertinenti.
- Punto i): la validità dei certificati rilasciati cessa nei seguenti casi:
  - > Visite ed ispezioni non concluse entro i termini indicati nelle regole 7a), 8a), 9a) e 10a);
  - > Mancata apposizione delle pertinenti vidimazioni previste sui vari certificati;
  - > Cambio bandiera; in questo caso eventuali informazioni da ottenere presso la precedente amministrazione di bandiera dovranno essere richiesti tramite questo Comando Generale.

#### 12. **Regola 15**—*Modello dei certificati:*

- Dal **3 febbraio 2000** potranno essere rilasciati esclusivamente i certificati conformi alla appendice del Protocollo 88, secondo i modelli predisposti da questo Comando Generale ed allegati alla presente circolare.
- I modelli, nel caso non venga utilizzata la lingua inglese o francese, dovranno includere una traduzione in una delle due predette lingue.

#### 13. **Regola 16** — *Affissione dei certificati:*

I modelli non dovranno più necessariamente essere esposti ma dovranno essere sistemati in modo da poter essere facilmente esaminati a bordo in ogni tempo.

#### 14. **Regole 19**— *Controlli:*

Nessuna rilevante modifica è stata apportata al testo attualmente vigente.

Le Direzioni Marittime sono pregate di estendere copia della documentazione allegata alla presente circolare alle Capitanerie di Porto ed agli Uffici Circondariali dipendenti.

IL COMANDANTE GENERALE

A.I. (CP) Eugenio SICUREZZA

ALLEGATO A1

VISITE DI RINNOVO CERTIFICATI NAVI ITALIANE E STRANIERE		
<b>TIPO CERTIFICATO</b>	<b>NAVE ITALIANA</b>	<b>NAVE STRANIERA</b>
Sicurezza nave passeggeri	Non oltre un anno*	Non oltre un anno*
Sicurezza dotazioni nave carico	Non oltre due anni*	Non oltre cinque anni*
Sicurezza radio nave carico	Non oltre un anno*	Non oltre cinque anni*
Sicurezza costruzione nave carico	Non oltre quattro anni*	Non oltre cinque anni*

Sicurezza nave carico	Certificato non previsto per navi italiane	Non oltre cinque anni*
Esenzione	Non oltre un anno	Validità non superiore a quella del certificato cui si riferisce

\*salvo quando si applicano le regole 14b), 14e), 14f) e 14g)

## ALLEGATO A2

VISITE PERIODICHE/INTERMEDIE PER VIDIMAZIONE CERTIFICATI NAVI ITALIANE E STRANIERE		
<b>TIPO DI CERTIFICATO</b>	<b>NAVE ITALIANA</b>	<b>NAVE STRANIERA</b>
Sicurezza nave passeggeri	Non previste	Non previste
Sicurezza dotazioni nave carico	Non previste	Entro un periodo di tre mesi anteriore o



		successivo alla <u>seconda</u> data anniversaria, oppure, entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>terza</u> data anniversaria*
~ Sicurezza radio nave carico	Non previste	Entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo ad <u>ogni</u> data anniversaria
Sicurezza costruzione nave carico	Non previste	Entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>seconda</u> data anniversaria, oppure, entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>terza</u> data anniversaria*
Sicurezza nave carico	Certificato non previsto per navi italiana	Per la parte relativa alla costruzione ed alle dotazioni armamento: entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>seconda</u> data anniversaria, oppure, entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>terza</u> data anniversaria*. Per la parte radio: entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo ad <u>ogni</u> data anniversaria
Esenzione	Non previste	Non previste

\*sostituisce una visita annuale

ALLEGATO A3

VISITE ANNUALI PER VIDIMAZIONE CERTIFICATI NAVI ITALIANE E STRANIERE		
<b>TIPO DI CERTIFICATO</b>	<b>NAVE ITALIANA</b>	<b>NAVE STRANIERA</b>
Sicurezza nave passeggeri	Non previste	Non previste
Sicurezza dotazioni nave carico	Entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>prima</u> data di ricorrenza	Entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo ad <u>ogni</u> data anniversaria*

Sicurezza radio nave carico	Non previste	Non previste visite annuali ma solo visite periodiche
Sicurezza costruzione nave carico	Entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo ad <u>ogni</u> data anniversaria	Entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo ad <u>ogni</u> data anniversaria*
Sicurezza nave carico	Certificato non previsto per navi italiane	Per la parte relativa alla costruzione ed alle dotazioni armamento: entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>seconda</u> data anniversaria, oppure, entro un periodo di tre mesi anteriore o successivo alla <u>terza</u> data anniversaria*. Per la parte rario non previste
Esenzione	Non previste	Non previste

\*La seconda o la terza visita annuale devono essere sostituite da una visita periodica

SCADENZA VALIDITA' NUOVO CERTIFICATO A SEGUITO VISITA DI RINNOVO (regola 14b protocollo 88)

<b>Data completamento visita</b>	<b>Nave passeggeri</b>	<b>Nave da carico</b>
Visita di rinnovo completata nei tre mesi antecedenti la data di scadenza del certificato esistente	Data non posteriore di oltre 12 mesi alla data di scadenza del certificato esistente	Data non posteriore a 5 anni alla data di scadenza del certificato esistente*
Visita di rinnovo completata dopo la data di scadenza del certificato esistente	Data non posteriore di oltre 12 mesi alla data di scadenza del certificato esistente	Data non posteriore a 5 anni alla data di scadenza del certificato esistente*
Visita di rinnovo completata più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente	Data non posteriore di oltre 12 mesi alla data di completamento della visita di rinnovo	Data non posteriore a 5 anni alla data di completamento della visita di rinnovo*

\***per le navi italiane** la data quinquennale deve essere intesa come biennale per il certificato sicurezza dotazioni, annuale per il certificato sicurezza radio e quadriennale per il certificato sicurezza costruzione.

N.

**REPUBBLICA ITALIANA**

*ITALY*

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI**

**CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVE PASSEGGERI**

**Al presente Certificato deve essere allegato un elenco delle dotazioni (Modello P)**

***PASSENGER SHIP SAFETY CER TIPICA TE***

*This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form P)*

*un an*

**per viaggio internazionale'**

*for international voyage*

**un breve a short**

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Capitaneria di Porto di**

*Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the*

*Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of ITALY by Ministero dei Trasporti e della*

*Navigazione — Capitaneria di Porto di*

Nome della nave

*Name of ship*

<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO</b> <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b> <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b> <i>Gross tonnage</i>
<b>Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2)</b> <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i>	
<b>Impostazione chiglia<sup>2</sup></b> <i>Date on which keel was laid</i>	

**SI CERTIFICA**

***THIS IS TO CERTIFY***

**1. Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/7 della Convenzione.**

***That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/7 of the Convention.***

**2. Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**

***That the survey showed that***

***2.1 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda:***

***the ship complied with the requirements of the Convention as regards:***

***.1 la struttura, le macchine principali e ausiliarie, le caldaie ed altri recipienti sotto pressione;***

***the structure, main and auxiliary machinery, boilers and other pressure vessels,***

***.2 le sistemazioni ed i particolari relativi alla compartimentazione stagna;***

***the watertight subdivision arrangements and details;***

***`Cancellare come appropriato***

***(Delete as appropriate)***

**2 Data in cui la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza**

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

**.3 i seguenti galleggiamenti di compartimentazione:**

*the following subdivision load lines:*

<b>Linee di galleggiamento di compartimentazione assegnate e marcate sulla murata a mezzo nave (regola II-1/13)</b>	<b>Bordo libero</b> <i>Freeboard</i>	<b>Da utilizzarsi quando gli spazi destinati ai passeggeri comprendono i seguenti alternativi</b>
<b>C.1</b>		
<b>C.2</b>		
<b>C.3</b>		

**2.2 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda la protezione strutturale contro gli incendi, gli impianti ed i mezzi per la protezione contro gli incendi ed i piani per la difesa contro gli incendi;**

*the ship complied with the requirements of the Convention as regards structural fire protection, fire safety systems and appliances and fire control plans;*

**2.3 i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e dei battelli di emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**

*the life saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Convention;*

**2.4 la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di installazioni radioelettriche per i mezzi di salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**

*the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;*

**2.5 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**

*the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;*

**2.6 il funzionamento delle installazioni radioelettriche utilizzate a bordo dei mezzi di salvataggio è conforme alle prescrizioni della Convenzione;**

*the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention;*

**2.7 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le apparecchiature di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**

*the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of*

*embarkation for pilots and nautical publications;*

**2.8 la nave è dotata di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, mezzi di segnalazione acustica e segnali di pericolo in conformità con le prescrizioni della Convenzione e delle norme del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**

*the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulation for Preventing Collisions at Sea in force;*

**2.9 la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.**

*in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention.*

**3. Che un certificato di esenzione è stato I non è stato\* rilasciato.**

***That exemption Certificate has / has not\* been issued.***

**Il presente certificato è valido fino al**

*This certificate is valid until*

**Rilasciato a**

*Issued at*

Il

*Date of issue*

Timbro IL CAPO DEL

*Seal COMPARTIMENTO MARITTIMO*

- **Cancellare come appropriato** *Delete as appropriate*
- 

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO**

**DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)**

*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 1/14(d) applies*

**La nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al**

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 1/14(d) of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo Timbro e firma</b>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
-----------------------------	--



*Place Signature and seal*

**Data**

*Date*

-

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALMITA' DEL CERTIFICATO PER  
PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN  
PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)**

E  
n  
d  
o  
r  
s  
e  
m  
e  
n  
t  
  
t  
o  
  
e  
x  
t  
e  
n  
d  
  
t  
h  
e  
  
v  
a  
l  
i  
d  
i  
t  
y  
  
o  
f  
  
t  
h  
e  
  
c  
e  
r  
t  
i  
/  
i  
c  
a  
t  
e

u  
n  
t  
i  
l  
  
r  
e  
a  
c  
h  
i  
n  
g  
  
t  
h  
e  
  
p  
o  
r  
t  
  
o  
f  
  
s  
u  
r  
v  
e  
y  
  
o  
r  
  
f  
o  
r  
  
a  
  
p  
e  
r  
i  
o  
d  
  
o  
f  
  
g  
r  
a  
c  
e  
  
w  
h  
e  
r  
e  
  
r  
e  
g  
u  
l  
a  
t  
i  
o  
n  
  
1  
/

1  
4  
(  
e  
)  
  
o  
r  
  
1  
/  
1  
4  
(  
f  
)  
  
a  
p  
p  
l  
i  
e  
s

**Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) - I/14(f)\* della Convenzione, è prorogato fino al**

*This certificate shall, in accordance with regulation 1/14(e) - 1/14(1) \* of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b>  <i>Place</i>  <b>Data</b>  <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b>  <i>Signature and seal</i>
--	--

---

\*Cancellare come appropriato *Delete as appropriate*

N.

REPUBBLICA ITALIANA

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**

**DI**

**ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA PER NAVI PASSEGGERI (MODELLO P)**

**Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza navi passeggeri**

*RECORD OF EQUIPMENT FOR THE PASSENGER SHIP SAFETY CERTIFICATE (FORM P)*

*This record shall be permanently attached to the Passenger Ship Safety Certificate*

**ELENCO DELLE DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988**

***RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO***

**1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE**

***PARTICULARS OF SHIP***

**Nome della nave**

***Name of ship***

**Nominativo internazionale**

***Distinctive number or letters — — —***

**Numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare**

***Number of passengers for which certified***

**Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici**

***Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations***

## **2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**

*DETAILS OF LIFE SAVING APPLIANCES*

<p><b>1. Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio</b></p> <p><i>Total number of persons for which life-saving appliances are provided</i></p>		
	<b>Sinistra</b> <i>Port side</i>	<b>Dritta</b> <i>Starboard side</i>
<p><b>• Numero totale di imbarcazioni di salvataggio</b></p> <p><i>Total number of lifeboats</i></p> <p><b>2.1 Numero totale delle persone che esse possono accogliere</b></p> <p><i>Total number of persons accommodated by them</i></p> <p><b>2. Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse</b></p> <p><b>(Regola III/42)</b></p> <p><i>Number of partially enclosed lifeboats (regulation III/42)</i></p> <p><b>3. Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse e autoraddrizzanti (Regola III/43)</b></p> <p><i>Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation III/43)</i></p> <p><b>4. Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse</b></p> <p><b>(Regola III/44)</b></p> <p><i>Number of totally enclosed lifeboats (regulation III/44)</i></p> <p><b>5. Altre imbarcazioni di salvataggio</b></p> <p><i>Other lifeboats</i></p>		

<p style="text-align: center;"><b>1. Numero</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number</i></p> <p><b>2.5.2 Tipo</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Type</i></p>		
<p><b>3. Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)</b></p> <p><i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3.1 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori</b></li> <li>• <i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i></li> </ul>		
<p><b>4 Numero di battelli d'emergenza</b></p> <p><i>Number of rescue boats</i></p> <p><b>4.1 Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra</b></p> <p><i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i></p>		
<p><b>5. Zattere di salvataggio</b></p> <p><i>Liferafts</i></p> <p><b>5.1 Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b></p> <p><i>Those for which approved launching appliances are required:</i></p> <p><b>5.1.1 Numero di zattere di salvataggio</b></p> <p><i>Number of li/erafts</i></p> <p><b>5.1.2 Numero di persone che possono accogliere</b></p> <p><i>Number of persons accomodated by them</i></p> <p><b>5.2 Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b></p> <p><i>Those for which approved launching appliances are not required</i></p> <p><b>5.3 Numero di zattere di salvataggio</b></p> <p><i>Number of liferafts</i></p> <p><b>5.4 Numero di persone che possono accogliere</b></p> <p><i>Numer of persons accomodated by them</i></p>		
<p><b>6. Apparecchi galleggianti</b></p>		

<p><i>Buoyant apparatus</i></p> <p><b>6.1 Numero di apparecchi</b></p> <p><i>Number of apparatus</i></p> <p>6.2 Numero di persone che possono sostenere</p> <p><i>Number of persons capable of being supported</i></p>		
<p><b>7. Numero dei salvagenti anulari</b></p> <p><i>Number of lifebuoys</i></p>		
<p><b>8. Numero di cinture di salvataggio</b></p> <p><i>Number of lifejackets</i></p>		
<p><b>9. Tute d'immersione</b> <i>Immersion Suits</i></p> <p><b>9.1 Numero totale</b></p> <p><i>Total number</i></p> <p><b>9.2 Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio</b></p> <p><i>Number of suits complying with the requirements for lifejackets</i></p>		
<p><b>10 Numero degli indumenti di protezione termica'</b></p> <p><i>Number of thermal protective aids</i></p>		
<p><b>11 Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio</b></p> <p><i>Radio installations used in life-saving appliances</i></p> <p><b>11.1 Numero di risponditori radar</b></p> <p><i>Number of radar transponders</i></p> <p><b>11.2 Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF</b></p> <p><i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i></p>		

-----  
**'Ad eccezione di quelli prescritti nelle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13**

*Excluding those required by regulation III/38 5.1.24. III/41.8.31 e III/47.2.2.13*

### **3 DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI**

DETAILS OF RADIO FACILITIES

Impianti <i>Item</i>	<b>Attuale dotazione</b> <i>Actual provision</i>
<p><b>1. Sistemi primari</b> <i>Primary systems</i></p> <p><b>1.1 Installazione radio VHF</b> <i>VHF radio installation</i></p> <p><b>1.1.1 Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i></p> <p><b>1.1.2 Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i></p> <p><b>1.1.3 Radiotelegrafia</b> <i>Radiotelephony</i></p> <p><b>1.2 Installazione radio MF</b> <i>MF radio installation</i></p> <p><b>1.2.1 Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i></p>	



<p><b>1.2.2 Ricevitore di ascolto DSC</b></p> <p><i>DSC watch receiver</i></p> <p><b>1.2.3 Radiotelefonìa</b></p> <p><i>Radiotelephony</i></p> <p><b>1.3 Installazione radio MF/HF</b></p> <p><i>MF/HF radio installation</i></p> <p><b>1.3.1 Codificatore DSC</b></p> <p><i>DSC encoder</i></p> <p><b>1.3.2 Ricevitore di ascolto DSC</b></p> <p><i>DSC watch receiver</i></p> <p><b>1.3.3 Radiotelefonìa</b></p> <p><i>Radiotelephony</i></p> <p><b>1.3.4 Radiotelegrafia a stampa diretta</b></p> <p><i>Direct-printing radiotelegraphy</i></p> <p><b>1.4 Stazione terrestre di nave INMARSAT</b></p> <p><i>INMARSAT ship earth station</i></p>	
<p><b>2 Mezzi secondari di allarme</b></p> <p><i>Secondary means of alerting</i></p>	
<p><b>3. Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza</b></p> <p><b>Marittima</b></p> <p><i>Facilities for reception of maritime safety information</i></p> <p><b>3.1 Ricevitore NAVTEX</b></p> <p><i>NAVTEX receiver</i></p> <p><b>3.2 Ricevitore ECG</b></p> <p><i>ECG receiver</i></p> <p><b>3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta</b></p> <p><i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i></p>	
<p><b>4 EPIRB satellitare</b></p> <p><i>Satellite EPIRB</i></p> <p><b>4.1 COSPAS-SARSAT</b></p> <p><i>COSPAS-SARSAT</i></p> <p><b>4.2 INMARSAT</b></p>	

INMARSAT	
<b>5 EPIRB VHF</b> VHF EPIRB	
<b>6 Risponditore radar della nave</b> Shp's radar transponder	

**METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI**

**RADIOELETTTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)**

*METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulation 1V/15.6 e 15.7)*

4.1 Duplicazione delle dotazioni

*Duplication of equipment*

**4.2 Manutenzione a terra**

*Shore-based maintenance*

**4.3 Capacità di manutenzione in mare**

*At-sea maintenance capability*

**SI CERTIFICA che il presente elenco è corretto sotto tutti gli aspetti.**

*THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects*

**Rilasciato a**

*Issued at*

**Timbro**

*Seal*

**IL CAPO DEL**

**COMPARTIMENTO MARITTIMO**

*Date of issue*

**REPUBBLICA ITALIANA**

ITALY

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI

**CERTIFICATO DI SICUREZZA DOTAZIONI PER NAVE DA CARICO**

A questo certificato deve essere allegato l'elenco delle dotazioni (Modello E)

**CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE**

*This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form E)*

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di

*Issued under the provisions of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as modified by the*

*Protocol of 1988 relating thereto under the authority of the Government of ITALY by Ministero dei Trasporti e*

*della Navigazione – Capitaneria di Porto di*

<b>Nome della nave</b>  <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b>  <i>Distinctive number of letters</i>	<b>Numero IMO</b>  <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b>  <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b>  <i>Gross tonnage</i>
<b>Portata lorda (tonnellate metriche)'</b>  <i>Deadweight of ship (metric tons)</i>	<b>Lunghezza (regola III/3.10)</b>  <i>Length of ship (regulation III/3.10-</i>
<b>Tipo di nave Petroliera – Chimichiera – Gasiera – Nave da carico diversa da quelle prima citate</b>  <i>Type of ship Oil tanker – Chemical tanker – Gas carrier - CargoShip other than any of the above</i>	
<b>Impostazione chiglia<sup>3</sup></b>  <i>Date on which keel was laid</i>	

SI CERTIFICA:

T  
H  
I  
S  
  
I  
S  
  
T  
O  
  
C  
E  
R  
T  
I  
F  
Y  
)

**Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/8 della Convenzione.**

*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation I/8 of the Convention.*

**2 Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**

*That the survey showed that:*

**2.1 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne i sistemi ed i**

**dispositivi di protezione antincendio ed i piani per la difesa contro gli incendi;**

*the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and*

*fire control plans;*

**2.2 i mezzi di salvataggio e le dotazioni delle imbarcazioni di salvataggio, delle zattere di salvataggio e**

**dei battelli d'emergenza sono conformi alle prescrizioni della Convenzione;**

*the life-saving appliances and the equipment of lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in*

*accordance with the requirements of the Convention;*

**2.3 la nave è munita di un apparecchio lanciasagole e di impianti radioelettrici per i mezzi di**

**salvataggio in conformità con le prescrizioni della Convenzione;**

*the ship was provided with a line-throwing appliance and radio installations used in life-saving appliances in accordance with the requirements of the Convention;*

**Solo per le petroliere, le chimiciere e le navi gassiere**

*For oil tankers, chemical tankers and gas carriers only*

**2 Cancellare come appropriato**

*Delete as appropriate*

**Data alla quale la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in una fase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza**

*Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced.*

**2.4 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto concerne gli apparati di navigazione, i mezzi di imbarco dei piloti e le pubblicazioni nautiche;**

*the ship complied with the requirements of the Convention as regards shipborne navigational equipment, means of embarkation for pilots and nautical publications;*

**2.5 la nave è munita di fanali, di mezzi di segnalazione diurna, di mezzi di segnalazione acustica e di segnali di pericolo, in conformità con le prescrizioni della Convenzione e del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare in vigore;**

*the ship was provided with lights, shapes, means of making sound signals and distress signals in accordance with the requirements of the Convention and the International Regulations for Preventing Collisions at Sea in force;*

**2.6 la nave è conforme sotto tutti gli altri aspetti alle prescrizioni pertinenti della Convenzione;**

*in all other respects the ship complied with the relevant requirements of the Convention;*

**3 Che la nave è impiegata ai sensi della Regola III/26.1.1.1 entro i limiti dell'area di navigazione**

*That the ship operates in accordance with regulation III/26.1.1.1 within the limits of the trade area*

**4 Che un certificato di esenzione è / non è stato rilasciato<sup>4</sup>**

*That an Exemption Certificate has / has not been issued*

**Il presente certificato è valido fino a a condizione che siano effettuate le visite annuali e periodiche di cui alla Regola 1/8 della Convenzione**

*This certificate is valid until subject to the annual and periodical surveys in accordance with regulation*

*1/8 of the Convention*

**Rilasciato a**

*Issued at*

**Il**

*Date of issue*

**Timbro**

**Seal**

**IL CAPO DEL**

**COMPARTIMENTO MARITTIMO**

**Cancellare come appropriato**

*Delete as appropriate*

**Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione in conformità con la Regola I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita nella Regola I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata in applicazione della Regola I/14(h)**

*Insert the date of expiry as specified by the Administration in accordance with regulation I/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation I/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with regulation I/14(h)*

**VIDIMAZIONE PER VISITE ANNUALI E PERIODICHE**

*ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND PERIODICAL SURVEYS*

**SI CERTIFICA che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/8 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.**

*THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation I/8 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

**Visita annuale:**

*Annual survey*

**Luogo**

*Place*

**Data**

*Date*

**Visita annuale/periodica\*: Timbro e firma**

*Annual/Periodical survey Signature and seal*

**Luogo**

*Place*

**Data**

*Date*

**Visita annuale/periodica\*: Timbro e firma**

*Annual/Periodical survey Signature and seal*

**Luogo**

*Place*

**Data**

*Date*

**Visita annuale: Timbro e firma**

*Annual survey Signature and seal*

**Luogo**

*Place*

**Data**

*Date*

**VISITA ANNUALE/PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)**

*Annual/Periodical survey in accordance with regulation 1/14(h) (iii)*

**SI CERTIFICA che, in occasione di una visita annuale/periodica\* effettuata in conformità con la Regola I/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.**

*THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/periodical\* survey in accordance with regulation 1/14(h) (iii) of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*



<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

\* **Cancellare come appropriato** *Delete as appropriate*

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO. CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI. IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(c)**

*Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 1/14(c) applies*

**La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al**

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 1/14(c) of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 1/14(d)**

*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 1/14(d) applies*

**La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola 1/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al**

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 1/14(d) of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b>	
<i>Place</i>	
<b>Data</b>	
	<i>Date</i>

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE 1/14(f)**

*Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or /or a period of grace where regulation 1/14(e) or 1/14(f) applies*

**Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)0\* della Convenzione, è prorogato fino al**

*This certificate shall, in accordance with regulation 1/14(e) or 1/14(f) \* of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b>	
<i>Place</i>	
<b>Data</b>	
	<i>Date</i>

\* **Cancellare come appropriato** *Delete as appropriate*

**VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE**

**DELLA REGOLA I/14(h)**

*Endorsement /or advancement of anniversary date where regulation 1/14(h) applies*

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al**

*In accordance with regulation I/I 4(h) of the Convention, the new anniverswy date is*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Date</i>	<i>Signature and seal</i>

**In conformità con la Regola 1/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al**

*In accordance with regulation 1/14(h) of the Convention, the new anniversary date is*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI

**ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO SICUREZZA DOTAZIONI NAVE DA CARICO (MOD. E)**

*RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE (FORM E)*

**Il presente elenco deve essere allegato permanentemente al Certificato di Sicurezza dotazioni nave da carico**

*This Record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*

**ELENCO DOTAZIONI IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 1988**

*RECORD OF EQUIPMENT FOR  
COMPLIANCE WITH THE  
INTERNATIONAL CONVENTION  
FOR THE SAFETY OF LIFE AT  
SEA, 1974. AS MODIFIED BY  
THE PROTOCOL OF 1988  
RELATING THERETO*

## **1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE**

*PARTICULARS OF SHIP*

**Nome della nave**

*Name of ship*

**Nominativo internazionale**

*Distinctive number of letters*

## **2 DETTAGLIO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO**

***(DETAILS OF LIFE SAVING APPLIANCES)***

<b>1. Numero totale di persone per le quali sono presenti i mezzi di salvataggio</b>	
--	--

- Total number of persons for which life-saving appliances are provided*

	<b>Sinistra</b>  <i>Port side</i>	<b>Dritta</b>  <i>Starboard side</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.7 Numero di imbarcazioni a caduta libera</b></li> <li>• <i>Number of /ree/all lifeboats</i></li> <li>• <b>2.7.1 Completamente chiuse (Regola III/44)</b></li> <li>• <i>Totally enclosed (regulation 111/44)</i></li> <li>• <b>2.7.2 Con alimentazione aria autonoma (Regola III/45)</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Self-containe</i></p>		

**Numero totale di imbarcazioni di salvataggio**

- *Total number of life boats*

**2.1 Numero totale delle persone che esse possono accogliere**

*Total number of persons accomodated by them*

**2.2 Numero di imbarcazioni di salvataggio parzialmente chiuse e autoraddrizzanti (Regola III/43)**

*Number of self-righting partially enclosed lifeboats (regulation 111/43)*

**2.3 Numero di imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse (Regola III/44)**

*Number of totally enclosed lifeboats (regulation 111/44)*

**2.4 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un sistema autonomo di alimentazione d'aria (Regola III/45)**

- *Number of lifeboats with a self-contained air support system (regulation 111/45)*

**2.5 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di un dispositivo di protezione contro l'incendio (Regola III/46)**

*Number of fire-protected lifeboats (regulation 111/46)*

**2.6 Altre imbarcazioni di salvataggio**

*Other lifeboats*

- **2.6.1 Numero**

- *Number*

- **2.6.2 Tipo**

- *Type*

<p style="text-align: center;"><i>d</i> <i>(reg</i> <i>ulati</i> <i>on</i> <i>111</i> <i>/45)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2.7.3 Munite di dispositivo di protezione antincendio (Reg. III/46)</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Fire-</i> <i>prot</i> <i>ecte</i> <i>d</i> <i>(reg</i> <i>ulati</i> <i>on</i> <i>111</i> <i>/46)</i></p>	
<p><b>3 Numero di imbarcazioni di salvataggio a motore (comprese nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio di cui sopra)</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)</i></p> <p><b>3.1 Numero di imbarcazioni di salvataggio munite di proiettori</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of lifeboats fitted with searchlights</i></p>	
<p><b>4 Numero di battelli d'emergenza</b> <i>Number of rescue boats</i></p> <p><b>4.1 Numero di battelli compresi nel numero totale di imbarcazioni di salvataggio indicate sopra</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of boats which are included in the total lifeboats shown above</i></p>	
<p><b>5 Zattere di salvataggio</b></p> <p><i>Liferafts</i></p> <p><b>5.1 Zattere di salvataggio per le quali sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Those for which approved launching appliances are required:</i></p> <p><b>5.1.1 Numero di zattere di salvataggio</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of liferafts</i></p> <p><b>5.1.2 Numero di persone che possono accogliere</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of persons accomodated by them</i></p> <p><b>5.2 Zattere di salvataggio per le quali non sono prescritti dispositivi approvati per la messa in mare:</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Those far which approved launching appliances are not required</i></p> <p><b>Numero di zattere di salvataggio</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of liferafts</i></p> <p><b>5.2.2 Numero di persone che possono accogliere</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Number of persons accomodated by them</i></p>	

<p><b>5.3 Numero di zattere richiesto dalla regola III/26.1.4</b></p> <p><i>Number of lferafets required by regulation 111/26.1.4</i></p>	
<p><b>6 Numero dei salvagenti anulari</b></p> <p><i>Number of lifebuoys</i></p>	
<p><b>7 Numero di cinture di salvataggio</b></p> <p><i>Number of lifejackets</i></p>	
<p><b>8. Tute d'immersione</b></p> <p><i>Immersion suits</i></p> <p><b>8.1 Numero totale</b></p> <p><i>Total number</i></p> <p><b>8.2 Numero di tute rispondenti alle prescrizioni applicabili alle cinture di salvataggio</b></p> <p><i>Number of suits complying whith the reuirements for lifejackets</i></p>	
<p><b>Numero degli indumenti di protezione termica</b></p> <p><i>Number of termal protective aids</i></p>	
<p><b>Installazioni radioelettriche impiegate a bordo dei mezzi di salvataggio</b></p> <p><i>Radio installations used in life-saving appliances</i></p> <p><b>10.1 Numero di risponditori radar</b></p> <p><b>10.2 Numero di apparecchi ricetrasmittenti VHF</b></p> <p><i>Number of two-way VHF radiotelephone apparatus</i></p>	

**SI CERTIFICA** che la presente scheda è corretta sotto tutti gli aspetti

*THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects*

**RILASCIATA a**

*Issued at*

**Il**

*Date of issue*

**Timbro**

*Seal*

**IL CAPO DEL**

**COMPARTIMENTO MARITTIMO**

**'Ad eccezione di quelli prescritti nelle Regole III/38.5.1.24, III/41.8.31 e III/47.2.2.13**

*Excluding those required by regulations 111/38.5.1.24, 111/41.8.31i e 111/47.2.2.13*



REPUBBLICA ITALIANA

ITALY

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARIITIMO DI

CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA PER NAVE DA CARICO

**CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE**

Al presente Certificato deve essere allegato un elenco delle dotazioni radioelettriche (Modello R)

*This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment of radio facilities (Form R)*

Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Capitaneria di Porto di

I  
s  
s  
u  
e  
d  
  
u  
n  
d  
e  
r  
  
t  
h  
e  
  
p  
r  
o  
v  
i  
s  
i  
o  
n  
s  
  
o  
f  
  
t  
h  
e  
  
I  
n  
t  
e  
r  
n  
a  
t  
i  
o  
n  
a  
l

C  
o  
n  
v  
e  
n  
t  
i  
o  
n  
  
f  
o  
r  
  
t  
h  
e  
  
S  
a  
f  
e  
t  
y  
  
o  
f  
  
L  
i  
f  
e  
  
a  
t  
  
S  
e  
a  
,  
  
1  
9  
7  
4  
,  
  
a  
s  
  
m  
o  
d  
i  
f  
i  
e  
d  
  
b  
y  
  
t  
h  
e  
  
P  
r  
o  
t  
o  
c  
o  
l

*o*  
*f*

*1*  
*9*  
*8*  
*8*

*r*  
*e*  
*l*  
*a*  
*t*  
*i*  
*n*  
*g*

*t*  
*h*  
*e*  
*r*  
*e*  
*t*  
*o*

*u*  
*n*  
*d*  
*e*  
*r*

*t*  
*h*  
*e*

*a*  
*u*  
*t*  
*h*  
*o*  
*r*  
*i*  
*t*  
*y*

*o*  
*f*

*t*  
*h*  
*e*

*G*  
*o*  
*v*  
*e*  
*r*  
*n*  
*m*  
*e*  
*n*  
*t*

*o*  
*f*

*I*  
*T*  
*A*  
*L*  
*L*  
*Y*

*b*  
*y*

*M*  
*i*  
*n*

*i  
s  
t  
e  
r  
o  
  
d  
e  
i  
  
T  
r  
a  
s  
p  
o  
r  
t  
i  
  
e  
  
d  
e  
l  
l  
a  
  
N  
a  
v  
i  
g  
a  
z  
i  
o  
n  
e  
  
—  
  
C  
a  
p  
i  
t  
a  
n  
e  
r  
i  
a  
  
d  
i  
  
P  
o  
r  
t  
o  
  
d  
i*

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO</b> <i>IMO number</i>

<b>Porto d'immatricolazione</b>  <i>Porto of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b>  <i>Gross tonnage</i>
<b>Area marittima in cui la nave è abilitata a navigare (Regola IV/2)</b>  <i>Sea areas in which ship is certified to operate (regulation IV/2)</i>	
<b>Impostazione chiglia'</b>            <i>Date on whic h keel was laid</i>	

**SI CERTIFICA**

T  
H  
I  
S  
  
I  
S  
  
T  
O  
  
C  
E  
R  
T  
I  
F  
Y

**1. Che la nave è stata visitata in conformità con le prescrizioni della Regola I/9 della Convenzione.**

*That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of regulation 1/9 of the Convention.*

**2. Che, a seguito di questa visita, è stato constatato che:**

*That the survey showed that*

**2.1 la nave è conforme alle prescrizioni della Convenzione per quanto riguarda le installazioni radioelettriche;**

*the ship complied with the requirements of the Convention as regards radio installations;*

**2.2 il funzionamento degli impianti radioelettrici in dotazione ai mezzi di salvataggio soddisfa le disposizioni della Convenzione.**

*the functioning of the radio installation used in life-saving appliances complied with the requirements of the Convention*

**3. Che un certificato di esenzione è stato / non è stato<sup>2</sup> rilasciato.**

*That exemption Certificate has / has not been issued.*

**Il presente certificato è valido fino al a condizione che siano effettuate le visite periodiche di cui alla regola I/9 della Convenzione.<sup>3</sup>**

*This certificate is valid until subject to the periodical surveys in accordance with regulation 1/9 of the*

*Convention.*

**Rilasciato a**

*Issued at*

**Il**

*Date of issue*

Timbro

Seal

**IL CAPO DEL**

**COMPARTIMENTO MARITTIMO**

**Data in cui la chiglia è stata impostata oppure data in cui la costruzione della nave si trovava in unafase equivalente oppure, se del caso, data in cui sono iniziati i lavori di trasformazione o di modifica di notevole rilevanza**

*Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced*

**2 Cancellare come appropriato** *Delete as appropriate*

**Indicare la data di scadenza fissata dall'Amministrazione secondo la reg. I/14(a) della Convenzione. Il giorno ed il mese corrispondono alla data anniversaria come definita dalla reg. I/2(n) della Convenzione, salvo che quest'ultima data sia modificata ai sensi della reg. I/14(h).**

*Insert the date of expiry as specified by Administration in accordance with reg. 1/14(a) of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in reg. 1/2(n) of the Convention, unless amended in accordance with reg. 1/14(h).*

**VIDIMAZIONE PER VISITE PERIODICHE**

*ENDORSEMENT FOR PERIODICAL SURVEYS*

**SI CERTIFICA** che, nel corso della visita prescritta dalla Regola I/9 della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

*THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation 1/9 of the Convention, the ship was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

<p><b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i></p> <p><b>Luogo</b> <i>Place</i></p> <p><b>Data</b> <i>Date</i></p>	<p><b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i></p>
<p><b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i></p> <p><b>Luogo</b> <i>Place</i></p> <p><b>Data</b> <i>Date</i></p>	<p><b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i></p>
<p><b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i></p> <p><b>Luogo</b> <i>Place</i></p> <p><b>Data</b></p>	<p><b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i></p>



<i>Date</i>	
<b>Visita periodica:</b> <i>Periodical survey</i> <b>Luogo</b> <i>Place</i> <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>

**VISITA PERIODICA IN CONFORMITÀ CON LA REGOLA I/14(h)(iii)**

*Periodical  
survey in  
accordance with  
regulation  
1/14(h)  
(iii)*

**SI CERTIFICA** che, in occasione di una visita periodica effettuata in conformità con la Regola 1/14(h)(iii) della Convenzione, è stato constatato che la nave è conforme alle prescrizioni pertinenti della Convenzione.

*THIS IS TO CERTIFY that, at a periodical survey in accordance with regulation 1/14(h) (iii) of the Convention, the ships was found to comply with the relevant requirements of the Convention*

<b>Luogo</b> <i>Place</i> <b>Data</b> <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
--	--

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO. CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI. IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA 1/14(c)**

*Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 1/14(c) applies*

**La nave soddisfa alle prescrizioni pertinenti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola 1/14(c) della Convenzione, è accettato come valido fino al**

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation 1/14(c) of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(d)**

*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 1/14(d) applies*

**La nave è conforme alle prescrizioni rilevanti della Convenzione ed il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(d) della Convenzione, è prorogato fino al**

*The ship complies with the relevant requirements of the Convention, and this certificate shall, in accordance with regulation I/14(d) of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITÀ' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14(f)**

*Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 1/14(e) or 1/14(f) applies*

**Il presente certificato, in conformità con la Regola I/14(e) /I/14(f)\* della Convenzione, è prorogato fino al**

*This certificate shall, in accordance with regulation 1/14(e) or 1/14(f) \* of the Convention, be accepted as valid until*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

\* **Cancellare come appropriato** *Delete as appropriate*

-

-

**VIDIMAZIONE PER LA MODIFICA DELLA DATA ANNIVERSARIA IN CASO DI APPLICAZIONE**

**DELLA REGOLA I/14(h)**

*Endorsement for advancement of anniversary date where regulation 1/14(h) applies*

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al**

*In accordance with regulation  
1/14(h) of the Convention, the  
new anniversary date is*

<b>Luogo</b> <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b> <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b> <i>Date</i>	

**In conformità con la Regola I/14(h) della Convenzione, la nuova data anniversaria è fissata al**

*In accordance with regulation  
1/14(h) of the Convention, the  
new anniversary date is*

<b>Luogo</b>  <i>Place</i>  <b>Data</b>  <i>Date</i>	<b>Timbro e firma</b>  <i>Signature and sec!</i>
--	--

N.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**  
**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**  
**DI**

## ELENCO DOTAZIONI PER IL CERTIFICATO DI SICUREZZA RADIOELETTRICA

### PER NAVI DA CARICO (MODELLO R)

Il presente elenco deve essere permanentemente allegato al Certificato di Sicurezza radioelettrica per navi da carico

RECORD OF EQUIPMENT FOR THE CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE (FORM R)

*This record shall be permanently attached to the Cargo Ship Safety Radio Certificate*

### ELENCO DELLE DOTAZIONI RADIOELETTRICHE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

#### INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, COSI' COME MODIFICATA DAL RELATIVO PROTOCOLLO DEL 1988

RECORD OF EQUIPMENT OF RADIO FACILITIES FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA. 1974, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1988 RELATING THERETO

#### 1 CARATTERISTICHE DELLA NAVE

PARTICULARS OF SHIP

##### Nome della nave

.Name of ship - -----

##### Nominativo internazionale

Distinctive number or letters -----

##### Numero minimo di persone aventi le qualifiche richieste per utilizzare gli impianti radioelettrici

Minimum number of persons with required qualifications to operate the radio installations

#### DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

DETAILS OF RADIO FACILITIES

2

Impianti <i>Item</i>	Attuale dotazione <i>Actual provision</i>
<b>1 Sistemi primari</b> <i>Primary systems</i> <b>1.1 Installazione radio VHF</b> <i>VHF radio installation</i> <b>1.1.1 Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i> <b>1.1.2 Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i> <b>1.1.3 Radiotelefonìa</b> <i>Radiotelephony</i> <b>1.2 Installazione radio MF</b> <i>MF radio installation</i> <b>1.2.1 Codificatore DSC</b> <i>DSC encoder</i> <b>1.2.2 Ricevitore di ascolto DSC</b> <i>DSC watch receiver</i>	

<p><b>1.2.3 Radiotelegrafia</b>  <i>Radiotelephony</i></p> <p><b>1.3 Installazione radio MF/HF</b>  <i>MF/HF radio installation</i></p> <p><b>1.3.1 Codificatore DSC</b>  <i>DSC encoder</i></p> <p><b>1.3.2 Ricevitore di ascolto DSC</b>  <i>DSC watch receiver</i></p> <p><b>1.3.3 Radiotelegrafia</b>  <i>Radiotelephony</i></p> <p><b>1.3.4 Radiotelegrafia a stampa</b></p> <p><b>diretta</b>  <i>Direct-printing radiotelegraphy</i></p> <p><b>1.4 Stazione terrestre di nave</b></p> <p><b>INMARSAT</b>  <i>INMARSAT ship earth station</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 Mezzi secondari di allarme</b>  <i>Secondary means of alerting</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 Dispositivi per ricezione di informazioni sulla sicurezza marittima</b>    <i>Facilities for reception of maritime safety information</i></li> <li>• <b>3.1 Ricevitore NAVTEX</b>  <i>NAVTEX receiver</i></li> <li>• <b>3.2 Ricevitore ECG</b>  <i>ECG receiver</i></li> <li>• <b>3.3 Ricevitore HF di radiotelegrafia a stampa diretta</b>  <i>HF direct-printing radiotelegraph receiver</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 EPIRB satellitare</b></li> <li>• <i>Satellite EPIRB</i></li> <li>• <b>4.1 COSPAS-SARSAT</b></li> <li>• <i>COSPAS-SARSAT</i></li> <li>• <b>4.2 INMARSAT</b></li> <li>• <i>INMARSAT</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 EPIRB VHF</b></li> <li>• <i>VHF EPIRB</i></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Risponditore radar della nave</b></li> <li>• <i>Ship's radar transponder</i></li> </ul>	

- 1.
2. **METODI UTILIZZATI PER ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DELLE INSTALLAZIONI RADIOELETTRICHE (Regole IV/15.6 e 15.7)**

*METHODS USED TO ENSURE AVAILABILITY OF RADIO FACILITIES (regulations 1W/15.6 e 15.7)*

**3.1 Duplicazione delle dotazioni**

*Duplication of equipment*

**3.2 Manutenzione a terra**

*Shore-based maintenance*

**3.3 Capacità di manutenzione in mare**

*At-sea maintenance capability*

**SI CERTIFICA** che il presente elenco è corretto sotto **tutti** gli aspetti.

*THIS IS TO CERTIFY that this  
Record is correct in all respects*

**Rilasciato a**

*Issued at*

**Timbro**

*Seal*

**Il**

*Date of issue*

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO**

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

N.

**REPUBBLICA ITALIANA**

*ITALY*

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI**

**CERTIFICATO DI ESENZIONE**

***EXEMPTION CERTIFICATE***

**Rilasciato ai sensi delle disposizioni della Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, così come modificata dal relativo Protocollo del 1988, in nome del Governo della Repubblica Italiana dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione – **Capitaneria** di Porto di**

*Issued under the provisions of  
the International Convention for  
the Safety of Life at Sea, 1974,  
as modified by the*



Protocol of 1988 relating  
thereto under the authority of  
the Government of ITALY by  
Ministero dei, Trasporti e della

Navigazione — Capitaneria di Porto di

<b>Nome della nave</b> <i>Name of ship</i>	
<b>Nominativo internazionale</b> <i>Distinctive number or letters</i>	<b>Numero IMO</b> <i>IMO number</i>
<b>Porto d'immatricolazione</b> <i>Port of registry</i>	<b>T. Stazza lorda</b> <i>Gross tonnage</i>

**SI CERTIFICA**

*THIS IS TO CERTIFY*

**Che la nave, in base a quanto previsto dalla regola della Convenzione, è esentata dall'applicazione delle prescrizioni di**

**della Convenzione.**

*That the ship is, under the authority conferred by regulation of the Convention,*

*exempted from the requirements of*

*of the Convention.*

**Condizioni, qualora esistano, alle quali il Certificato di Esenzione è concesso:**

*Conditions, if any, on which the Exemption Certificate is granted:*

**Viaggi, se del caso, per i quali il Certificato di esenzione è rilasciato**



**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO, CON VALIDITÀ INFERIORE A CINQUE ANNI, IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14 (d)**

*Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 years where regulation 1/14(c) applies*

**Questo certificato, in conformità con la Regola I/14 della Convenzione, è accettato come valido fino al**

**a condizione che il certificato.....al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.**

*This certificate shall, in accordance with regulation 1/14(c) of the Convention, be accepted as valid until.....subject to the.....Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DEL CERTIFICATO DOPO COMPLETAMENTO DELLA VISITA DI RINNOVO ED IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14 (d)**

*Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 1/14(d) applies*

**Questo certificato, in con la Regola I/14(d) della Convenzione, è accettato come valido fino al a condizione che il certificato.....al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.**

*This certificate shall, in accordance with regulation 1/14(d) of the Convention. be accepted as valid until.....*

*subject to the.....Certificate ,to which this certificate is attached, remaining valid.*

<b>Luogo</b>	<b>Timbro e firma</b>
<i>Place</i>	<i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>	
<i>Date</i>	

**VIDIMAZIONE PER LA PROROGA DELLA VALIDITA' DEL CERTIFICATO PER PERMETTERE ALLA NAVE DI RAGGIUNGERE IL PORTO DI VISITA OPPURE PER UN PERIODO DI GRAZIA IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA REGOLA I/14(e) OPPURE I/14 (f)**

*Endorsement is extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 1/14(e) or I/14(f) applies*

**Questo certificato, ai sensi della Regola I/14(f)(e)–I/14(f) della Convenzione, è accettato come valido fino al  
a condizione che il certificato.....al quale è allegato il presente Certificato rimanga valido.**

*This certificate shall, in accordance with regulation I/14(e) –I/14(f) \* of the Convention, be accepted as valid until.....subject to the.....Certificate, to which this certificate is attached, remaining valid.*

<b>Luogo</b>  <i>Place</i>	<b>Timbro e firma</b>  <i>Signature and seal</i>
<b>Data</b>  <i>Date</i>	

- **Cancellare come appropriato** *Delete as appropriate*

-  
-  
-  
-  
-  
-

## **CAPITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

*PARTE A: APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, [ECC](#)*

Regola 1 Applicazione 2

[Regola 2](#) Definizioni 2

Regola 3 Eccezioni 3

Regola 4 Esenzioni 3

Regola 5 Equivalenze 3

*PARTE B: VISITE E CERTIFICATI*

Regola 6 Ispezioni e visite 5

Regola 7 Visite delle navi da passeggeri 5

Regola 8 Visite dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni delle navi da carico 7

Regola 9 Visite delle installazioni radio delle navi da carico 8

Regola 10 Visite della struttura, delle macchine e delle dotazioni delle navi da carico 8

Regola 11 Mantenimento delle condizioni dopo le visite 9

Regola 12 Rilascio o vidimazione dei certificati 10

Regola 13 Rilascio o vidimazione dei certificati da parte di Altro Governo 11

Regola 14 Durata e validità dei certificati 11

Regola 15 Modello dei certificati e elenco delle dotazione 13

Regola 16 Disponibilità dei certificati 13

Regola 17 Accettazione dei certificati 13

Regola 18 Allegato al certificato 13

Regola 19 Controlli 14

Regola 20 Benefici della Convenzione 14

*PARTE C: SINISTRI*

Regola 21: Sinistri 15

*PARTE A*

APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, [ECC](#)

**Regola 1**

**Applicazione**

- (a) Le presenti Regole, salvo espresse disposizioni contrarie in esse contenute, si applicano unicamente alle navi che effettuano viaggi internazionali.
- (b) Ciascun Capitolo definisce con maggior precisione le categorie delle navi alle quali [esso si applica ed](#) il suo campo di applicazione.

**Regola 2**

Definizioni

Agli effetti delle presenti Regole, salvo espresse disposizioni contrarie in esse contenute:

- (a) "**Regole**" significa le Regole contenute nell'annesso alla presente Convenzione.
- (b) "**Amministrazione**" significa il Governo dello Stato la cui bandiera la nave è autorizzata a battere.
- (c) "**Approvato**" significa approvato dall'Amministrazione.
- (d) "**Viaggio internazionale**" significa un viaggio da una nazione alla quale si applica la presente Convenzione ad un porto situato fuori di tale nazione, o viceversa.
- (e) "**Passeggero**" è qualsiasi persona che non sia:
  - (i) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;
  - (ii) un bambino di età inferiore ad un anno.

- (f) "**Nave da passeggeri**" è una nave che trasporta più di dodici passeggeri.
- (g) "**Nave da carico**" è qualsiasi nave che non sia una nave da passeggeri.
- (h) "**Nave cisterna**" è una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile.
- (i) "**Nave da pesca**" è una nave utilizzata per la cattura di pesci, balene, foche, trichechi o altri esseri viventi del mare.
- (j) "**Nave nucleare**" è una nave dotata di impianto d'energia nucleare.
- (k) "**Nave nuova**" significa una nave la cui chiglia è stata impostata, o che **si trova ad un** equivalente stato di avanzamento della costruzione, alla data del **25** maggio 1 **9800** successivamente.
- (l) "**Nave esistente**" significa una nave che non sia una nave nuova.
- (m) "**Miglio**" è la lunghezza di 1852 m (6080 piedi).
- (n) "**Data anniversaria**" indica il giorno ed il mese di ciascun anno **co**

data di scadenza del certificato pertinente. alla

#### Regola 3

#### Eccezioni

- (a) Le presenti Regole, salvo espresse disposizioni contrarie in **esse contenute**, non si applicano:
- (i) alle navi da guerra o da trasporto truppe;
- (ii) alle navi da carico di stazza lorda inferiore a 500 ton;
- (iii) alle navi senza mezzi di propulsione meccanica;
- (iv) alle navi in legno di costruzione **primitiva**;
- (v) alle navi da diporto che non si **dedichino ad alcun** traffico commerciale;
- (vi) alle navi da pesca.
- (b) Salvo quanto disposto espressamente nel Capitolo V, nessuna prescrizione delle presenti Regole deve applicarsi alle navi che navigano esclusivamente nei Grandi Laghi del Nord America e nel fiume San Lorenzo, nella zona limitata ad Est da una retta che dal Cap des Rosiers va alla punta Ovest dell'Isola di Anticosti e, a Nord dell'Isola Anticosti, dal 63mo meridiano.

#### Regola 4

## Esenzioni

(a) Una nave che non sia normalmente adibita a viaggi internazionali, ma che in circostanze eccezionali debba effettuare un singolo viaggio internazionale, può essere esentata dall'Amministrazione da qualsiasi disposizione delle presenti Regole, a condizione che essa soddisfi alle prescrizioni di sicurezza che, ad avviso dell'Amministrazione, siano adeguate al viaggio che sta per effettuare.

(b) L'Amministrazione può esentare navi che presentano caratteristiche di tipo nuovo da qualsiasi disposizione dei Capitoli II-i, 11-2, III e IV delle presenti Regole la cui applicazione potrebbe impedire seriamente ricerche nello sviluppo di tali caratteristiche e la loro introduzione su navi adibite a viaggi internazionali. Ognuna di tali navi deve, tuttavia, soddisfare alle disposizioni di sicurezza che, a giudizio dell'Amministrazione, sono adeguate per il servizio cui essa è adibita e sono tali da garantire la sicurezza generale della nave e sono accettabili dai Governi degli Stati dove la nave deve approdare. L'Amministrazione che concede una qualsiasi di tali esenzioni deve comunicare all'IMO i particolari delle stesse ed relativi motivi, che l'IMO diramerà ai Governi Contraenti per loro informazione.

## Regola 5

### Equivalenze

(a) Quando le presenti Regole prescrivono di sistemare o di portare a bordo un determinato impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure di adottare un particolare accorgimento, l'Amministrazione può permettere la sistemazione o la dotazione di qualsiasi altro impianto, materiale, dispositivo o **apparecchio o tipo dei medesimi, o l'adozione di qualsiasi altro accorgimento, se viene** accertato, a seguito di **prove** o in altro modo, che detto impianto, materiale, dispositivo o apparecchio o **tipo dei medesimi**, o accorgimento, sia di efficacia almeno equivalente

a quella richiesta dalle presenti Regole.

(b) Qualsiasi Amministrazione che così autorizza la sostituzione di un impianto, materiale, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o accorgimento, deve comunicarne i particolari all'IMO con un rapporto sulle prove che sono state fatte e l'IMO dovrà diramare tali particolari agli altri Governi Contraenti per informazione dei loro funzionari.



## *PARTE B*

### VISITE E CERTIFICATI

#### **Regola 6**

#### **Ispezioni e visite**

(a) L'ispezione e la visita delle navi, per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni delle presenti Regole e la concessione di esenzioni da esse, devono essere effettuate da funzionari dell'Amministrazione. L'Amministrazione può però affidare le ispezioni e le visite a ispettori all'uopo nominati o ad enti da essa riconosciuti.

(b) Un'Amministrazione che nomini ispettori o riconosca enti per effettuare ispezioni e visite ai sensi del comma (a) della presente regola deve, come minimo, autorizzare ogni ispettore nominato o ogni ente riconosciuto a:

(i) richiedere riparazioni a una nave, e

(ii) effettuare ispezioni e visite se richieste dalle competenti Autorità dello Stato del Porto.

L'Amministrazione deve notificare all'IMO le responsabilità e le condizioni specifiche delle autorizzazioni conferite agli ispettori nominati o agli enti riconosciuti.

(c) Quando un ispettore nominato oppure un ente riconosciuto trova che le condizioni della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dati del certificato o sono tali che la nave non è atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa o per le persone imbarcate, tale ispettore o ente deve immediatamente assicurarsi che sia preso un provvedimento correttivo e deve in tempo debito informarne l'Amministrazione. Se tale provvedimento correttivo non viene preso, il certificato relativo deve essere ritirato e l'Amministrazione ne deve essere informata immediatamente; e, se la nave si trova in un porto di un altro Governo Parte, anche le competenti Autorità dello Stato del Porto devono esserne informate immediatamente. Quando un funzionario dell'Amministrazione o un ispettore nominato o un ente riconosciuto hanno informato le competenti autorità dello Stato del Porto, il Governo dello stato del Porto interessato deve fornire a tale funzionario o ispettore o ente ogni assistenza necessaria per soddisfare i loro obblighi secondo la presente Regola. Quando possibile, il Governo dello Stato del Porto interessato deve assicurarsi che la nave non parta fino a che non possa prendere il mare, o lasciare il porto per recarsi in un appropriato cantiere di riparazione, senza pericolo per la nave stessa o per le persone a bordo.

(d) In ogni caso, l'Amministrazione deve garantire pienamente la completezza e l'efficienza dell'ispezione e della visita, e deve provvedere a quanto necessario per soddisfare a tale obbligo.

## **Regola 7**

### **Visite delle navi da passeggeri**

(a) Ogni nave passeggeri deve essere sottoposta alle visite sotto specificate:

(i) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;

**(ii) una visita di rinnovo ogni dodici mesi, salvo quando si applicano le regole 14 (b), 14(e),14(f)e14(g);**

(iii) visite addizionali, verificandosene l'occasione.

(b) Le visite sopra indicate devono essere effettuate come segue:

(i) la visita iniziale deve includere una ispezione completa della struttura della nave. delle macchine e delle dotazioni, ivi compresa una ispezione della carena, come pure una visita interna ed esterna delle caldaie. Questa visita deve essere effettuata in modo

da assicurare che le sistemazioni, i materiali e le dimensioni della struttura, le caldaie e gli altri recipienti in pressione coi loro accessori, le macchine principali ed ausiliarie, l'impianto elettrico, le installazioni radio, comprese quelle usate nei mezzi di salvataggio, la protezione strutturale contro gli incendi, gli apparecchi ed i sistemi di sicurezza contro gli incendi, i mezzi e le sistemazioni di salvataggio, le apparecchiature di navigazione, le pubblicazioni nautiche, i mezzi per l'imbarco dei piloti e le altre dotazioni siano del tutto conformi alle prescrizioni delle presenti Regole ed alle disposizioni di leggi, decreti, ordinamenti e regolamenti emanati in merito dall'Amministrazione per le navi che effettuano il servizio al quale sono destinate. La visita deve altresì assicurare che la lavorazione di tutte le parti della nave e delle sue dotazioni sia soddisfacente sotto **tutti** gli aspetti, e che la nave sia dotata di fanali, dei mezzi per segnalazioni diurne, mezzi per segnalazioni sonore e segnali di pericolo secondo le prescrizioni delle presenti Regole e del vigente Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

(ii) La visita di rinnovo deve comprendere una ispezione della struttura, delle caldaie e degli altri recipienti in pressione, delle macchine e delle dotazioni, ivi compresa una ispezione della carena. La visita deve essere effettuata in modo da garantire che, per quanto si riferisce alla struttura, alle caldaie ed agli altri recipienti in pressione con i relativi accessori, alle macchine principali ed ausiliarie, all'impianto elettrico, alle installazioni radio incluse quelle usate nei mezzi di salvataggio, alla protezione strutturale contro gli incendi, agli apparecchi ed ai sistemi di sicurezza contro gli incendi, ai mezzi e alle sistemazioni di salvataggio, alle apparecchiature di navigazione, alle pubblicazioni nautiche, ai mezzi per l'imbarco dei piloti e alle altre dotazioni, la nave sia in condizioni soddisfacenti, sia idonea al servizio al quale è destinata e risponda alle prescrizioni delle presenti Regole ed alle disposizioni di leggi, decreti, ordinamenti e regolamenti emanati in merito dall'Amministrazione. I fanali, i mezzi per segnalazioni diurne ed i mezzi per segnalazioni sonore ed i segnali di pericolo, di cui è dotata la nave, sono pure soggetti **alla suddetta** visita per accertare che essi rispondano alle prescrizioni delle presenti Regole ed a quelle del vigente Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

(iii) Una visita addizionale, generale o parziale, secondo le circostanze, deve essere effettuata dopo una riparazione conseguente alle indagini prescritte alla Regola 11 del presente Capitolo, od ogniqualvolta vengano eseguite importanti riparazioni o sostituzioni. La visita deve essere tale da assicurare che le necessarie riparazioni o sostituzioni siano state effettivamente eseguite, che il materiale e la lavorazione di tali riparazioni o sostituzioni siano soddisfacenti sotto ogni punto di vista e che la nave soddisfi sotto ogni punto di vista alle disposizioni delle presenti Regole e del vigente Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, e delle leggi, decreti, ordinamenti e regolamenti promulgati in merito dall'Amministrazione.

*(c) (i) Le leggi, i decreti, gli ordinamenti ed i regolamenti richiamati nel paragrafo (b) della presente Regola devono sotto ogni aspetto essere tali da assicurare che la nave, dal punto di vista della salvaguardia della vita umana, sia idonea al servizio al quale è destinata;*

(ii) essi devono, tra l'altro, stabilire le prescrizioni da osservare per quanto si riferisce alle prove idrauliche iniziali e successive, o ad altre prove alternative ritenute idonee, alle quali devono essere sottoposte le caldaie principali ed ausiliarie, i collegamenti, le tubazioni di vapore, i serbatoi ad alta pressione e le casse del combustibile per i motori a combustione interna, ivi comprese le procedure di prova da osservare e gli intervalli tra due prove consecutive.

## **Regola 8**

### **Visite dei mezzi di salvataggio e di altre dotazioni delle navi da carico**

(a) I mezzi di salvataggio e le altre dotazioni della navi da carico aventi stazza lorda pari a

500 tonnellate o superiore, di cui al paragrafo (b) (i) devono essere sottoposte alle visite sotto specificate:

(i) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;

(ii) una visita di rinnovo ad intervalli definiti dall'Amministrazione ma non superiori a cinque anni, ad eccezione dei casi in cui si possano applicare le regole 14 (b), (e), (f)e(g);

(iii) una visita periodica entro tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data anniversaria o entro tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data anniversaria del Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo (a) (iv);

(iv) una visita annuale entro tre mesi anteriormente o successivamente ciascuna data anniversaria del Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico;

(v) una visita addizionale come prescritto dalla regola 7 (b) (iii) per le navi passeggeri.

(b) Le visite indicate nel paragrafo (a) debbono essere effettuate come segue:

(i) la visita iniziale deve comprendere una completa ispezione degli apparecchi e sistemi di sicurezza contro gli incendi, i mezzi e le sistemazioni di salvataggio **ad** eccezione delle installazioni radio, le apparecchiature di navigazione, i mezzi per l'imbarco dei piloti e altre dotazioni cui si applicano i capitoli II-1, II-2, III e V al fine di assicurare che soddisfino le prescrizioni delle presenti regole, siano in condizioni soddisfacenti, siano idonei al servizio al quale la nave è destinata. I piani di lotta antincendio, le pubblicazioni nautiche, i fanali, i mezzi per segnalazioni diurne, i mezzi per segnalazioni sonore ed i segnali di pericolo devono essere soggetti **alla** visita sopra menzionata allo scopo di

assicurare che soddisfino le prescrizioni• delle presenti regole e, dove, applicabili, quelle del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

(ii) le visite periodiche e di rinnovo devono comprendere un'ispezione delle dotazioni specificate nel paragrafo (b) (i) al fine di assicurare che soddisfino le prescrizioni rilevanti delle presenti regole e del vigente Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, che siano in condizioni soddisfacenti e idonee al servizio al quale la nave è destinata;

(iii) la visita annuale deve comprendere un'ispezione generale delle dotazioni specificate nel paragrafo (b) (i) al fine di assicurare che esse siano state mantenute in accordo con la regola 11 (a) e che rimangano in condizioni soddisfacenti per il servizio **al quale la nave è destinata.**

(c) Le visite periodiche e quelle annuali specificate nei paragrafi (a) (iii) e (a) (iv) devono essere annotate sul Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico.

## **Regola 9**

### **Visite delle installazioni radio delle navi da carico**

(a) Le installazioni radio, incluse quelle usate nei mezzi di salvataggio, delle navi da carico alle quali si riferiscono i Capitoli III e IV devono essere sottoposte alle visite sotto specificate:

(i) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;

(ii) una visita di rinnovo ad intervalli definiti dall'Amministrazione ma non superiori a cinque anni, ad eccezione dei casi in cui si applicano le regole 14 (b), (e), (f) e (g);

(iii) una visita periodica entro tre mesi anteriormente o successivamente ciascuna data anniversaria del Certificato di Sicurezza Radio per Navi da Carico;

(iv) una visita addizionale come prescritto dalla regola 7 (b) (iii) per le navi passeggeri.

(b) Le visite indicate nel paragrafo (a) devono essere effettuate come segue:

(i) la visita iniziale deve comprendere un'ispezione completa delle installazioni radio delle navi da carico, incluse quelle usate nei mezzi di salvataggio, al fine di assicurare che soddisfino alle prescrizioni delle presenti regole;

(ii) le visite di **rinnovo** e quelle periodiche devono comprendere un'ispezione delle installazioni radio delle navi da carico, incluse quelle usate nei mezzi di salvataggio, al fine di assicurare che soddisfino alle prescrizioni rilevanti delle presenti regole.

(c) Le visite periodiche indicate nel paragrafo (a) (iii) devono essere annotate sul Certificato di Sicurezza Radio per Navi da Carico.

## **Regola 10**

### **Visite della struttura, delle macchine e delle dotazioni delle navi da carico**

(a) Struttura, macchine e dotazioni (esclusi quegli elementi per i quali viene rilasciato un Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico o un Certificato di sicurezza radio per navi da carico) di una nave da carico indicate nel paragrafo (b) (i) devono essere sottoposte alle visite ed ispezioni sotto specificate:

(i) una visita iniziale comprendente un'ispezione della carena prima che la nave entri in servizio;

(ii) una visita di rinnovo ad intervalli definiti dall'Amministrazione ma non superiori a cinque anni, ad eccezione dei casi in cui si applicano le regole 14 (b), (e), (f) e (g);

(iii) una visita periodica entro tre mesi anteriormente o successivamente alla seconda data anniversaria o entro tre mesi anteriormente o successivamente alla terza data anniversaria del Certificato di Sicurezza Costruzione per Navi da Carico deve sostituire una delle visite annuali specificate nel paragrafo (a) (iv);

(iv) una visita annuale entro tre mesi anteriormente o successivamente ciascuna data anniversaria del Certificato di Sicurezza Costruzione per Navi da Carico;

(v) un minimo di due ispezioni della carena ogni cinque anni, eccetto quando si applichi la regola 14 (e) o (f). Nei casi in cui si applica la regola 14 (e) o (f) questo periodo di cinque anni può essere prorogato fino a coincidere con la proroga della validità del certificato. In ogni caso, l'intervallo fra due di queste ispezioni non deve essere superiore a trentasei mesi;

(vi) una visita addizionale come prescritto dalla regola 7 (b) (iii) per le navi passeggeri.

(b) Le visite e le ispezioni indicate nel paragrafo (a) debbono essere effettuate come segue:

(i) la visita iniziale deve comprendere un'ispezione completa della struttura, delle macchine e delle dotazioni. Questa visita deve avvenire in modo da assicurare che le sistemazioni, i materiali, i dimensionamenti e la lavorazione della struttura, le caldaie e gli altri recipienti in pressione con i loro relativi accessori, le macchine

principali ed ausiliarie comprese le apparecchiature di governo e i sistemi di comando associati, le installazioni elettriche e le dotazioni soddisfino le prescrizioni delle presenti regole, siano in condizioni soddisfacenti e idonee per il servizio al quale la nave è destinata e le previste informazioni sulla stabilità siano fornite. Nel caso di navi petroliere, chimichiere o gassiere tale visita deve anche comprendere un'ispezione dei locali pompe, degli impianti delle tubolature del carico, del combustibile e della ventilazione e dei relativi dispositivi di sicurezza;

(ii) la visita di rinnovo deve comprendere un'ispezione della struttura, delle macchine e delle dotazioni indicate nel paragrafo (b) (i) in modo da assicurare che soddisfino le prescrizioni delle presenti regole, siano in condizioni soddisfacenti e idonee per il servizio al quale la nave è destinata;

(iii) la visita intermedia deve comprendere un'ispezione della struttura, delle caldaie e degli altri recipienti in pressione, delle apparecchiature di governo e dei sistemi di comando associati e delle installazioni elettriche in modo da assicurare che rimangano in condizioni soddisfacenti per il servizio al quale la nave è destinata. Nel caso di navi petroliere, chimichiere o gassiere tale visita deve anche comprendere un'ispezione dei locali pompe, degli impianti delle tubolature del carico, del combustibile e della ventilazione e dei relativi dispositivi di sicurezza e la misurazione della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico nelle zone pericolose;

(iv) la visita annuale deve comprendere un'ispezione generale della struttura, delle macchine e delle dotazioni indicate nel paragrafo (b) (i), in modo da assicurare che siano stati mantenuti in ottemperanza alla regola 11 (a) e che siano in condizioni soddisfacenti per il servizio al quale la nave è destinata;

(v) l'ispezione della carena e la visita degli elementi connessi effettuata contestualmente deve avvenire in modo da assicurare che siano in condizioni soddisfacenti per il servizio al quale la nave è destinata.

(e) La visita intermedia e quella annuale e le ispezioni alla carena descritte nei paragrafi (a) (iii), (a) (iv) e (a) (v) devono essere annotate nel Certificato di Sicurezza Costruzione per Navi da Carico.

## **Regola 11**

### **Mantenimento delle condizioni dopo le visite**

(a) Le condizioni della nave e delle sue dotazioni devono essere mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni delle presenti Regole per garantire che la nave rimarrà, sotto ogni punto di vista, atta a prendere il mare senza pericoli per se stessa e per le persone a bordo.

(b) Dopo che sia stata completata una visita come richiesto nelle Regole 7, 8, 9 o 10 nessun cambiamento deve essere apportato alla struttura, alle macchine, alle dotazioni e ad altre parti che siano state oggetto della visita, senza benessere dell'Amministrazione.

9

(e) Qualora la nave subisca un'avaria o venga scoperto un difetto, interessante la sicurezza

della nave o l'efficienza o la completezza dei suoi mezzi di salvataggio o altre dotazioni, il comandante o l'armatore della nave deve riferirne, alla prima occasione, all'Amministrazione, o all'ispettore nominato, o all'ente riconosciuto, che deve rilasciare il relativo certificato, che provvederà a che siano iniziate indagini per stabilire se sia necessaria una visita come richiesto dalle Regole 7, 8, 9 o 10. Se la nave si trova in un porto di un altro Governo Contraente, il comandante o l'armatore deve informare immediatamente anche le competenti autorità dello Stato del Porto, e l'ispettore nominato o l'ente riconosciuto deve accertarsi che tale informazione sia stata data.

## **Regola 12**

### **Rilascio o vidimazione dei certificati**

(a) (i) Un Certificato denominato "Certificato di sicurezza per nave **passengeri**" **deve** essere rilasciato dopo una visita iniziale o di rinnovo ad una nave da passeggeri che soddisfi alle prescrizioni dei Capitoli II-i, 11-2, III, IV e V e a tutte le altre prescrizioni delle pertinenti Regole;

(ii) un Certificato denominato "Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico" deve essere rilasciato dopo una visita iniziale o di rinnovo ad una nave da carico la quale soddisfi alle prescrizioni pertinenti dei Capitoli 11-1 e 11-2 (eccettuate quelle relative agli apparecchi e sistemi di sicurezza contro gli incendi e ai piani di lotta antincendio) e ogni altra prescrizione rilevante delle presenti regole;

(iii) un certificato denominato "Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico" deve essere rilasciato dopo una visita iniziale o di rinnovo ad una nave da carico che soddisfi alle



prescrizioni pertinenti dei Capitoli 11-1, 11-2, III e V e a qualsiasi altra prescrizione applicabile delle presenti Regole;

(iv) un certificato denominato "Certificato di sicurezza radio per nave da carico" deve essere rilasciato dopo una visita iniziale o di rinnovo ad una nave da carico che soddisfi alle prescrizioni rilevanti del capitolo IV e a qualsiasi altra prescrizione applicabile delle presenti regole;

(v) (1) un certificato denominato Certificato di sicurezza per nave da carico può essere rilasciato dopo una visita iniziale o di rinnovo ad una nave da carico che soddisfi alle prescrizioni pertinenti dei capitoli II-1, 11-2, III, IV e V e a qualsiasi altra prescrizione applicabile delle presenti regole, in alternativa ai certificati indicati nei paragrafi (a) (ii), (a) (iii) e (a) (iv);

(2) qualora nel presente capitolo si faccia riferimento a un Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, a un Certificato di sicurezza datazioni per nave da carico o ad un Certificato di sicurezza radio per nave da carico, si deve far riferimento al Certificato di sicurezza per nave da carico se usato in alternativa ai suddetti certificati.

(vi) il certificato di sicurezza per nave da passeggeri, il Certificato di sicurezza datazioni per nave da carico, il Certificato di sicurezza radio per nave da carico e il certificato di sicurezza per nave da carico, di cui ai sottoparagrafi (i), (iii), (iv) e (v) devono essere integrati da un Elenco delle datazioni;

(vii) quando ad una nave è stata accordata un'esenzione in base ed in accordo alle prescrizioni delle presenti Regole, deve essere rilasciato un certificato denominato "Certificato di esenzione", in aggiunta agli altri certificati prescritti nel presente paragrafo;

(viii) i certificati specificati in questa regola devono essere rilasciati o vidimati dall'Amministrazione o da persona o ente da essa autorizzato. in ogni caso l'Amministrazione si assume ogni responsabilità per i certificati.

(b) Un Governo Contraente non deve rilasciare certificati in base ed in accordo alle disposizioni della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1960, del 1948 o del 1929 dopo la data in cui ha effetto l'accettazione della presente Convenzione da parte di quel Governo.

## **Regola 13**

### **Rilascio o vidimazione di certificati da parte di altro Governo**

Un Governo Contraente può, a richiesta di un'Amministrazione, sottoporre a visita una nave e, se esso riconosce che le prescrizioni delle presenti Regole sono soddisfatte, deve rilasciare o

autorizzare il rilascio di certificati a detta nave e, se appropriato, vidimare o autorizzare la vidimazione di certificati a detta nave in conformità alle presenti Regole. Qualsiasi certificato così rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato a richiesta del Governo del Paese in cui la nave è immatricolata; esso avrà lo stesso valore e lo stesso riconoscimento di un certificato rilasciato secondo la Regola 12 del presente Capitolo.

## **Regola 14**

### **Durata e validità dei certificati**

(a) Un Certificato di sicurezza per nave da passeggeri deve essere rilasciato per un periodo non superiore a 12 mesi. Un Certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico, un Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico ed un Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve essere rilasciato per un periodo definito dall'Amministrazione che non dovrà essere superiore a cinque anni. Un Certificato di esenzione non potrà avere un periodo di validità superiore a quello del certificato cui si riferisce.

(b) (i) Nonostante le prescrizioni del paragrafo (a) se la visita di rinnovo è completata entro tre mesi dalla data di scadenza del certificato esistente, il nuovo Certificato sarà valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino a:

(1) per una nave passeggeri, una data non superiore a dodici mesi dalla data di scadenza del certificato esistente;

(2) per una nave da carico, una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;

(ii) se la visita di rinnovo è completata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino a:

(1) per una nave passeggeri, una data non superiore a dodici mesi dalla data di scadenza del certificato esistente;

(2) per una nave da carico, una data non superiore a cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente;

(iii) se la visita di rinnovo è completata più di tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato sarà valido a decorrere dalla data di completamento della visita di rinnovo fino a:

(1) per una nave passeggeri, una data non superiore a dodici mesi dalla data di completamento della visita di rinnovo;

(2) per una nave da carico, una data non superiore a cinque anni dalla data di completamento della visita di rinnovo;

(c) se un Certificato diverso da un certificato di sicurezza per nave passeggeri è rilasciato per una durata inferiore a cinque anni, l'Amministrazione può prorogare la validità di detto certificato oltre la data di scadenza fino a concorrenza del periodo massimo previsto al paragrafo (a), dimostrato che le visite specificate nelle regole 8, 9 e 10, effettuabili quando il certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni, siano effettuate come appropriato.

(d) Se una visita di rinnovo è stata completata e un nuovo certificato non può essere rilasciato o fornito alla nave prima della data di scadenza del certificato esistente, la persona o ente autorizzato dall'amministrazione può validare il certificato esistente e tale certificato deve essere accettato come valido per un ulteriore periodo che non può essere superiore a cinque mesi dalla data di scadenza.

(e) Se una nave, quando viene a scadere un certificato non si trova in un porto in cui deve essere sottoposta a visita, l'Amministrazione può estendere la validità del certificato, ma tale estensione può essere accordata solo al fine di permettere alla nave di completare il suo viaggio fino al porto in cui deve essere sottoposta a visita, e solo nei casi in cui appaia appropriato e ragionevole fare così. Nessun certificato deve essere esteso per un periodo di tempo superiore a tre mesi, e una nave cui sia stata accordata un'estensione, non deve essere autorizzata in virtù di tale estensione, al suo arrivo nel porto in cui deve essere visitata, a lasciare quel porto senza avere ottenuto un nuovo certificato. Quando la visita di rinnovo è stata completata, il nuovo certificato sarà valido fino a:

(i) per una nave passeggeri, una data non oltre dodici mesi dalla data di scadenza del certificato esistente anteriormente alla concessione della proroga;

(ii) per una nave da carico, una data non oltre cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente anteriormente alla concessione della proroga.

(f) Un certificato rilasciato ad una nave che effettua brevi viaggi e la cui validità non è stata estesa in conformità con le disposizioni precedenti della presente regola, può essere prorogato dall'Amministrazione per un periodo di grazia fino ad un massimo di un mese a decorrere dalla data di scadenza riportata su di esso. Quando la visita di rinnovo è stata completata, il nuovo certificato sarà valido fino a:

(i) per una nave passeggeri, una data non oltre dodici mesi dalla data di scadenza del certificato esistente anteriormente alla concessione della proroga;

(ii) per una nave da carico, una data non oltre cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente anteriormente alla concessione della proroga.

(g) In particolari circostanze, definite dall'Amministrazione, non è necessario che la validità del nuovo certificato decorra dalla data di scadenza del certificato esistente, in conformità con quanto specificato nei paragrafi (b) (ii), (e) o (f). In queste particolari circostanze, il nuovo certificato sarà valido fino a:

(i) per una nave passeggeri, una data non superiore a dodici mesi dalla data di completamento della visita di rinnovo;

(ii) per una nave da carico, una data non superiore a cinque anni dalla data di completamento della visita di rinnovo;

(h) Se una visita annuale, intermedia o periodica è conclusa prima del periodo definito nelle regole pertinenti, allora: .

(i) la data anniversaria riportata sul certificato in questione deve essere corretta attraverso vidimazione fino ad una data che non deve essere posteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di completamento della visita;

(ii) la visita annuale, intermedia o periodica successiva, prescritta dalle regole pertinenti deve essere completata agli intervalli stabiliti da queste regole a decorrere dalla nuova data anniversaria;

(iii) la nuova data di scadenza può rimanere invariata a condizione che una o più visite annuali, intermedie o periodiche, come appropriato, siano eseguite in modo che gli intervalli massimi fra le prescritte visite non siano superati.

(i) Un certificato rilasciato in conformità alle regole 12 o 13 cessa la propria validità in ciascuno dei seguenti casi:

(i) se le visite e le ispezioni pertinenti non sono portate a termine entro i termini specificati alle regole 7(a), 8(a), 9(a) e i 10(a);

(ii) se il certificato non è vidimato conformemente alle presenti regole;

(iii) cambio di bandiera della nave. Un nuovo certificato sarà rilasciato solo se il governo che lo rilascia ha la certezza che la nave rispetti le prescrizioni della regola 11(a) e (b). Nel caso di trasferimento tra governi contraenti, se richiesto entro i tre mesi successivi alla data in cui il trasferimento ha avuto luogo, il Governo dello stato in cui la nave era immatricolata deve, al più presto possibile, trasmettere all'amministrazione copia dei certificati posseduti dalla nave prima del cambio di bandiera e, se disponibili, copie dei pertinenti rapporti di visita.

## **Regola 15**

### **Modello dei certificati e elenco delle dotazioni**

I certificati e l'elenco delle dotazioni devono essere redatti in moduli conformi ai modelli forniti nell'appendice all'Annesso della presente Convenzione. Se la lingua utilizzata non è né inglese, né francese il testo deve comprendere una traduzione in una di queste lingue.

## **Regola 16**

### **Disponibilità dei certificati**

I certificati rilasciati in virtù delle regole 12 e 13 devono essere di pronta disponibilità a bordo per un loro esame in ogni momento.

## **Regola 17**

**A  
c  
c  
e  
t  
t  
a  
z  
i  
o  
n  
e  
  
d  
e  
i  
  
c  
e  
r  
t  
i  
f  
i  
c  
a  
t  
i**

I certificati rilasciati a nome di un Governo Contraente devono essere accettati dagli altri Governi Contraenti a tutti gli effetti della presente Convenzione. Essi devono essere considerati, da parte degli altri Governi Contraenti, come aventi lo stesso valore dei certificati da essi rilasciati.

## **Regola 18**

### **Allegato al certificato**

- a. Se nel corso di un particolare viaggio una nave ha a bordo un numero di persone inferiore al numero totale indicato nel "Certificato di sicurezza per nave da passeggeri", ed in conseguenza, in accordo con le disposizioni delle presenti Regole, è autorizzata a portare un numero di imbarcazioni di salvataggio o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito nel certificato, un Allegato a tale riguardo può essere rilasciato dal Governo, dalla persona o dall'ente indicati nella Regola 12 o 13 del presente Capitolo.

(b) Questo Allegato deve specificare che, in tali circostanze, non vi è alcuna violazione

delle disposizioni delle presenti Regole. Esso deve essere unito al certificato e deve sostituirlo soltanto per quanto concerne i mezzi di salvataggio. Esso deve essere valido solamente per il particolare viaggio per il quale è stato rilasciato.

## **Regola 19**

### **Controlli**

- a. Ogni nave, quando si trova in un porto di un altro Governo contraente, è soggetta a controlli, da parte di funzionari debitamente autorizzati da tale Governo, intesi a verificare la validità dei certificati rilasciati in base alla Regola 12 o alla Regola 13 del presente Capitolo.
- b. Tali certificati, se validi, devono essere accettati a meno che non vi siano chiari elementi che facciano ritenere che le condizioni della nave o delle sue dotazioni non corrispondano sostanzialmente ai dati di qualche certificato o che la nave e le sue dotazioni non soddisfino le disposizioni della Regola 11(a) e (b) del presente Capitolo.
- c. Nella circostanza di cui al comma (b) della presente Regola o se un certificato è scaduto o ha perduto la sua validità, il funzionario che esegue il controllo deve fare passi per assicurarsi che la nave non parta fino a che non possa prendere il mare o lasciare il porto per arrivare ad un appropriato cantiere di riparazione senza pericoli per sé stessa o per le persone a bordo.
- d. Nel caso in cui questo controllo dia origine ad un intervento di qualsiasi genere, il funzionario che effettua il controllo deve immediatamente informare, per iscritto, il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica dello Stato di cui la nave batte la bandiera, di tutte le circostanze per cui l'intervento è stato ritenuto necessario. Inoltre devono essere di ciò informati anche gli ispettori nominati o gli enti riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati. I fatti riguardanti l'intervento devono essere notificati all'IMO.
- e. L'Autorità interessata dello Stato del porto deve notificare tutte le informazioni riguardanti la nave alle Autorità del più vicino porto di scalo, oltreché alle parti di cui al comma (d) della presente Regola, se non è in grado di fare quanto detto nei commi (c)

- e (d) della presente Regola o se la nave è stata autorizzata a procedere fino al più vicino porto di scalo.
- f. Nell'effettuazione dei controlli secondo la presente Regola, deve essere compiuto ogni sforzo per evitare che una nave venga indebitamente fermata o ritardata. Se una nave viene perciò indebitamente fermata o ritardata, essa ha diritto a compenso per perdite o danni patiti.

## **Regola 20**

### **Benefici della Convenzione**

I benefici della presente Convenzione non possono essere invocati in favore di alcuna nave che non sia munita dei pertinenti certificati validi.

## *PARTE C*

### SINISTRI

## **Regola 21**

### **Sinistri**

(a) Ogni Amministrazione si impegna ad effettuare un'inchiesta per qualsiasi sinistro occorso ad una qualsiasi delle sue navi soggette alle disposizioni della presente Convenzione, quando essa giudichi che l'inchiesta possa aiutare a stabilire quali modifiche convenga apportare alle presenti Regole.

(b) Ciascun Governo Contraente si impegna a trasmettere all'IMO le pertinenti informazioni riguardanti le conclusioni di tali inchieste. **Nessun rapporto o raccomandazione** dell'IMO, basato, su tali informazioni, deve rivelare l'identità o la nazionalità delle navi cui si riferisce o in **qualsiasi modo stabilire** o presumere responsabilità nei confronti di qualsiasi nave o persona.